

INTESA

In data 20 aprile 2018, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le organizzazioni sindacali rappresentative per il comparto *Istruzione e ricerca* si sono riunite per esaminare i requisiti culturali e professionali del personale scolastico da destinare alle scuole e alle iniziative scolastiche italiane all'estero.

In considerazione dei tempi occorrenti per svolgere la procedura d'individuazione del predetto personale e degli adempimenti per l'avvio del prossimo anno scolastico 2018/2019, le parti concordano che i requisiti culturali e professionali oggetto del presente accordo siano recepiti in un apposito decreto a cura del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

A tal fine, le parti concordano quanto segue:

1. I requisiti culturali fondamentali richiesti ai dirigenti scolastici da destinare all'estero sono:

a) avere una conoscenza di almeno una lingua straniera di livello non inferiore a B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER), fra quelle relative alle aree linguistiche stabilite dal bando di selezione, rilasciata da uno degli Enti Certificatori di cui al decreto del Direttore generale per gli affari internazionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 12 luglio 2012, n. 10899 e successive modificazioni.

b) aver partecipato ad attività formative, organizzate da soggetti accreditati dal MIUR, su tematiche afferenti all'intercultura, all'internazionalizzazione o al management.

2. I requisiti professionali fondamentali richiesti ai dirigenti scolastici da inviare all'estero sono:

a) essere assunto con contratto a tempo indeterminato ed aver prestato, dopo il periodo di prova, almeno 3 anni di effettivo servizio in Italia nel ruolo di appartenenza;

b) non essere stato restituito ai ruoli metropolitani durante un precedente periodo all'estero per incompatibilità di permanenza nella sede per ragioni imputabili all'interessato/a;

c) non essere incorsi in provvedimenti disciplinari superiori alla censura e non aver ottenuto la riabilitazione.

3. I requisiti culturali richiesti al personale docente da destinare all'estero sono:

a) avere una conoscenza di almeno una lingua straniera di livello non inferiore a B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER), fra quelle relative alle aree linguistiche stabilite dal bando di selezione, rilasciata da uno degli Enti Certificatori di cui al decreto del Direttore generale per gli affari internazionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 12 luglio 2012, n. 10899 e successive modificazioni.

b) aver partecipato ad attività formative, organizzate da soggetti accreditati dal MIUR, su tematiche afferenti all'intercultura o all'internazionalizzazione.

4. I requisiti professionali richiesti al personale docente da inviare all'estero sono:



a) essere assunto con contratto a tempo indeterminato ed aver prestato, dopo il periodo di prova, almeno 3 anni di effettivo servizio in Italia nel ruolo di appartenenza;

b) non essere stato restituito ai ruoli metropolitani durante un precedente periodo all'estero per incompatibilità di permanenza nella sede per ragioni imputabili all'interessato/a;

c) non essere incorsi in provvedimenti disciplinari superiori alla censura e non aver ottenuto la riabilitazione.

5. I docenti assegnati alle attività di sostegno, oltre ai requisiti di cui ai punti 1 e 2, devono possedere la relativa specializzazione.

6. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche al personale in servizio presso le scuole europee, in quanto compatibili con le specifiche disposizioni relative a tali scuole.

7. In aggiunta ai requisiti culturali e professionali di cui ai punti dal 3 al 6, il personale da destinare all'estero come lettore deve essere docente di materie letterarie o di lingua straniera nella scuola secondaria di primo o di secondo grado.

8. I docenti di lingua straniera di cui al punto 7 devono, altresì, aver superato almeno due esami di lingua e/o di letteratura italiana secondo la tabella di omogeneità del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, allegata ai bandi di concorso per titoli ed esami emanati con DD.DD.GG. 31.03.1999 e 01.04.1999, ovvero aver conseguito 12 crediti nel settore scientifico disciplinare "L FIL LET 10 Letteratura Italiana" (denominazione dell'esame di letteratura italiana) e 12 crediti nel settore scientifico disciplinare "L FIL LET 12 Linguistica Italiana" (denominazione dell'esame: didattica italiana o grammatica italiana o linguistica italiana o storia della lingua italiana).

9. In aggiunta ai requisiti culturali e professionali di cui ai punti dal 3 al 6, il personale da destinare alle iniziative di cui all'articolo 10 del Decreto legislativo deve essere insegnante di scuola primaria o docente di italiano, storia e geografia o di lingua straniera nella scuola secondaria di primo grado.

10. I docenti di lingua straniera di cui al punto 9 devono, altresì, aver superato almeno due esami di lingua e/o di letteratura italiana secondo la tabella di omogeneità del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, allegata ai bandi di concorso per titoli ed esami emanati con DD.DD.GG. 31.03.1999 e 01.04.1999, ovvero aver conseguito 12 crediti nel settore scientifico disciplinare "L FIL LET 10 Letteratura Italiana" (denominazione dell'esame di letteratura italiana) e 12 crediti nel settore scientifico disciplinare "L FIL LET 12 Linguistica Italiana" (denominazione dell'esame: didattica italiana o grammatica italiana o linguistica italiana o storia della lingua italiana).

11. Il personale amministrativo della scuola da destinare all'estero deve avere una conoscenza di almeno una lingua straniera di livello non inferiore a B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER), fra quelle relative alle aree linguistiche stabilite dal bando di selezione, rilasciata da uno degli Enti Certificatori di cui al decreto del Direttore generale per gli affari internazionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 12 luglio 2012, n. 10899 e successive modificazioni,

Accoglienza

Paolo Scarp

Adelchi Catali

Daniela

Giuseppe

MR

- a) essere assunto con contratto a tempo indeterminato ed aver prestato, dopo il periodo di prova, almeno 3 anni di effettivo servizio in Italia nel ruolo di appartenenza;
- b) non essere stato restituito ai ruoli metropolitani durante un precedente periodo all'estero per incompatibilità di permanenza nella sede per ragioni imputabili all'interessato/a;
- c) non essere incorsi in provvedimenti disciplinari superiori alla censura e non aver ottenuto la riabilitazione.

Supha Dang

Done, 20/4/2018

Oliver Smith Roberts

John Russell

Polsterer

Laurel Infants

Oude Yatal, Pungkeas, Pungs
Pungs G.